

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul «pacchetto dati aperti» della Commissione europea, costituito da una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, da una comunicazione sui dati aperti e dalla decisione 2011/833/UE della Commissione relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/06)

1. Introduzione

1.1. Contesto

1. Il 12 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (la «proposta») ⁽¹⁾. La proposta fa parte del «pacchetto dati aperti», che è a sua volta costituito da altri due documenti adottati lo stesso giorno: i) una comunicazione della Commissione intitolata «Dati aperti: un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente» (la «comunicazione») ⁽²⁾ e ii) una decisione della Commissione relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (la «decisione») ⁽³⁾.

2. Diversamente da quanto prescritto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD non è stato consultato. Ciò è deplorabile, alla luce della grande quantità di dati personali potenzialmente interessati da questa iniziativa. Il presente parere si basa pertanto sull'articolo 41, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Il GEPD raccomanda di includere un riferimento al presente parere nel preambolo dello strumento adottato.

1.2. Obiettivi e campo di applicazione della proposta e della decisione; fulcro del parere del GEPD

3. L'obiettivo della proposta è aggiornare e modificare il testo attuale della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (la «direttiva PSI»).

4. Lo scopo della direttiva PSI è agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione europea armonizzando le condizioni di base di tale utilizzo e rimuovendo gli ostacoli sul mercato interno. La direttiva contiene disposizioni in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo di documenti pubblici ⁽⁴⁾.

5. Uno dei nuovi obiettivi politici fondamentali della proposta, quale descritto nella sezione 5.1 della comunicazione, è quello di introdurre «il principio che tutte le informazioni in possesso del settore pubblico, che non rientrano esplicitamente tra le eccezioni, sono riutilizzabili per fini commerciali e non commerciali» ⁽⁵⁾. In particolare, la proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva PSI impone espressamente agli Stati membri di garantire che «i documenti esistenti» detenuti da enti pubblici degli Stati membri siano «riutilizzabili per fini commerciali e non commerciali».

6. Fra le altre nuove disposizioni pertinenti della proposta figurano, fatte salve alcune eccezioni, la limitazione degli importi che possono essere addebitati dal settore pubblico per le informazioni riutilizzate ai «costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione» (articolo 6, paragrafo 1, rivisto). Inoltre, la proposta amplia altresì il campo di applicazione della direttiva PSI per includervi biblioteche, archivi, musei e biblioteche universitarie.

7. Lo scopo della decisione è definire le norme applicabili alla Commissione per il riutilizzo dei propri documenti.

⁽¹⁾ COM(2011) 877 def.

⁽²⁾ COM(2011) 882 def.

⁽³⁾ 2011/833/UE.

⁽⁴⁾ Cfr. la relazione che accompagna la proposta, sezione 1.

⁽⁵⁾ Cfr. anche la sezione 3.2, paragrafo 6, della relazione di accompagnamento alla proposta, che chiede un intervento a livello dell'Unione per «garantire» che «il riutilizzo sia autorizzato per dati preziosi del settore pubblico in tutti gli Stati membri», nonché la sezione 5, rubrica «modifiche legislative», punto iii) della sintesi della valutazione d'impatto, che chiede «la modifica del principio generale di permettere il riutilizzo dei documenti accessibili».

8. Il presente parere si concentra, nelle sezioni 2 e 3, sulla proposta stessa, mentre nella sezione 4 il GEPD formula brevemente le proprie osservazioni sulla decisione. La sezione 2 fornisce un quadro generale delle preoccupazioni in materia di protezione dei dati riguardanti i dati aperti, delineando sfide e considerazioni che costituiscono punti di riferimento importanti e determinano, in ampia misura, l'approccio adottato dal GEPD nelle sue raccomandazioni più specifiche contenute nella sezione 3.

5. Conclusioni

72. Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico contenenti dati personali può arrecare notevoli benefici, ma comporta anche rischi considerevoli per la protezione dei dati personali. Alla luce di tali rischi, il GEPD raccomanda che la proposta definisca più chiaramente in quali situazioni e fatte salve quali salvaguardie le informazioni contenenti dati personali possono dovere essere messe a disposizione per il riutilizzo. In particolare, la proposta deve:

- definire più chiaramente il campo di applicabilità della direttiva PSI ai dati personali (sezione 3.1),
- prevedere che venga svolta una valutazione dall'ente pubblico interessato prima che qualsivoglia informazione del settore pubblico contenente dati personali sia messa a disposizione per il riutilizzo (sezione 3.1),
- ove opportuno, imporre che i dati siano resi completamente o parzialmente anonimi e che le condizioni di concessione delle licenze vietino espressamente la reidentificazione delle persone e il riutilizzo di dati personali per scopi che potrebbero riguardare individualmente gli interessati (sezioni 3.2 e 3.3),
- disporre che i termini della licenza per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico contengano una clausola di protezione dei dati ogniqualvolta si trattino dati personali (sezione 3.3),
- ove necessario, considerando i rischi per la protezione dei dati personali, imporre a chi chiede il riutilizzo di dimostrare (attraverso una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o mediante altre modalità) che eventuali rischi per la protezione dei dati personali vengano adeguatamente presi in considerazione e che chi chiede il riutilizzo tratterà i dati in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati (sezione 3.3),
- chiarire che il riutilizzo può essere subordinato allo scopo per cui viene effettuato, in deroga alla regola generale che autorizza il riutilizzo per fini commerciali e non commerciali (sezione 3.3).

73. Inoltre, il GEPD suggerisce:

- che venga valutata la possibilità di autorizzare, ove opportuno, l'addebito dei costi di pretrattamento (quali la digitalizzazione), anonimizzazione e aggregazione ai titolari delle licenze (sezione 3.5), e
- che la Commissione elabori ulteriori orientamenti, concentrandosi sull'anonimizzazione e sulla concessione delle licenze e a tale proposito consulti il gruppo di lavoro «articolo 29» (sezione 3.6).

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2012

Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
